



## Provincia di Foggia

### Determinazione dei criteri per la tenuta delle riunioni del Consiglio Provinciale

#### IL PRESIDENTE

Considerato lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19;

Visto il D.L. 17.03.2020, n.18 ed in particolare l'art. 73:  
comma 1, che prevede quanto segue:

*“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di **trasparenza e tracciabilità** previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di **identificare con certezza i partecipanti**, sia assicurata **la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute**, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;*

comma 3, che prevede quanto segue:

*“per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani”.*

Considerato che questa Provincia non ha vigenti norme che regolamentano le modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza;

Ritenuto pertanto, in questa fase emergenziale, essere doveroso avvalersi della facoltà concessa dalla citata disposizione, a salvaguardia della salute pubblica, individuando i criteri di trasparenza e

di tracciabilità, nonché di garanzia del corretto svolgimento delle sedute consiliari in videoconferenza;

Per quanto innanzi,

## **DISPONE**

1) Di approvare i seguenti criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Provinciale in via “telematica” ai sensi dell’art. 73 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020:

a) la partecipazione alle sedute del Consiglio Provinciale avviene con modalità telematica, prevedendo diverse modalità di partecipazione:

- accesso con PC dotato di webcam e microfono utilizzando la connessione internet xDSL in possesso del singolo partecipante;
- accesso con Smartphone dotato di connettività 4G, nel caso in cui il partecipante non sia in possesso di un PC, non sia possibile accedere ad una connessione xDSL oppure quest’ultima non offre una connettività a banda larga;
- accesso in modalità audio, telefonando ad uno dei numeri dedicati, messi a disposizione dalla piattaforma di videoconferenza, dai quali un risponditore automatico permetterà l’accesso alla seduta del Consiglio Provinciale;

In ogni caso il singolo partecipante riceverà sulla posta elettronica che avrà fornito all’Ufficio del Segretario Generale, l’email contenente l’invito per accedere alla seduta del Consiglio Provinciale, in cui saranno indicate tutte le informazioni necessarie, quali il numero identificativo della videoconferenza, la password per l’accesso, i numeri di telefono per accedere in modalità audio;

b) anche il Segretario Generale o, in sua assenza, il Vice Segretario Generale, assolvere alle funzioni di cui all’art.97 TUEL in remoto mediante l’utilizzo degli strumenti di telecomunicazione e di gestione della seduta di cui al punto a).

c) gli strumenti telematici da utilizzare devono consentire a tutti i partecipanti alla seduta la possibilità immediata di:

c.1) intervenire alla riunione secondo le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento del Consiglio Provinciale;

c.2) esprimere le dichiarazioni di voto ed esprimere il voto secondo le previsioni del Regolamento del Consiglio Provinciale.

d) Per i termini di convocazione sono fatte salve le previsioni del Regolamento del Consiglio Provinciale.

e) Gli atti ed i provvedimenti oggetto della seduta dovranno essere trasmessi tramite pec al Consigliere entro il termine di deposito in segreteria previsto dal Regolamento del Consiglio Provinciale.

f) La seduta del Consiglio Provinciale si considera tenuta nella sede della Provincia di Foggia; all’ora prevista per l’inizio seduta, sarà attivato il collegamento telematico predisposto; fino a quando il Consigliere non attiverà il collegamento lo stesso sarà considerato assente.

g) le modalità di intervento sono definite, tenuto conto della peculiarità con cui si svolge la seduta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari in materia, al momento della seduta dal Presidente della Provincia;

h) la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Generale ha provveduto all'appello nominale dei presenti, dandone espressamente atto a verbale della seduta in modalità di videoconferenza;

i) la presentazione dei documenti può essere sostituita dalla lettura o dal deposito mediante invio degli stessi con sistemi telematici alla Segreteria prima dell'apertura dei lavori del Consiglio;

l) la manifestazione del voto di chi partecipa alla seduta a distanza deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o nominativamente o attraverso l'utilizzo di strumenti informatici in grado di tracciare e fornire prova dei voti espressi dai componenti non presenti fisicamente.

m) il voto segreto è consentito nel caso in cui la piattaforma informatica di supporto garantisca che non sia possibile risalire al voto espresso dai singoli componenti e che i voti non siano alterabili.

n) è onere del Segretario generale accertare e riportare nel verbale la votazione avvenuta ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del Dlgs 267/2000.

o) al termine della votazione il Presidente della Provincia dichiara l'esito, e la dichiarazione del Segretario Generale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti; la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente della Provincia dell'ora di chiusura;

p) in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente della Provincia sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario Generale, o del suo Vice, e secondo le modalità sopra indicate;

q) alla seduta in videoconferenza del Consiglio provinciale partecipano i Dirigenti interessati agli argomenti in discussione con le stesse modalità telematiche;

r) La tecnologia usata dovrà prevedere la possibilità di registrazione quantomeno audio della seduta;

s) la pubblicità delle sedute è assolta con la pubblicazione sul sito web istituzionale dei file della registrazione della seduta.

2) Di dare mandato agli uffici competenti di approntare gli strumenti necessari per dare attuazione alle disposizioni del presente decreto

3) Di disporre l'invio del presente atto ai consiglieri provinciali, al Segretario Provinciale, ai Dirigenti e alle PO, nonché la sua pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito *internet* istituzionale.

Nicola GATTA